

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2574
Data del provvedimento	04-12-2024
Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria
Contenuto	Lavori di ristrutturazione per “Sistemazione edificio Via Garibaldi a Pescia (PT) PT-50”, CUP D37H18002510007 – CIG 9931711331. Autorizzazione al subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria OG2.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1481 del 16/12/2022 di “attribuzione degli incarichi di Direzione del Dipartimento in scadenza il 31/12/2022” con la quale si conferma la direzione del Dipartimento Area Tecnica al Dott. Sergio Lami a decorrere dal 01/01/2023 per la durata di tre anni;

Vista, altresì, la delibera del Direttore Generale n. 1585 del 30/12/2022 con cui sono stati confermati gli incarichi di Direzione di Area, tra i quali figura l’incarico di Direttore dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, attribuito all’Ing. Ermes Tesi dal 1/1/2023 per una durata triennale;

Vista, ancora, la delibera del Direttore Generale n. 683 del 31/05/2023 con cui viene conferita all’Ing. Ermes Tesi, direttore dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, nel Dipartimento Area Tecnica, la direzione della SOC Gestione investimenti Pistoia;

Richiamata la deliberazione n. 1348 del 26.09.2019, recante “*Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”*” .

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come modificata con la delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
- il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Atteso che l’ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Gestione investimenti Pistoia, riveste anche le funzioni di Responsabile Unico del procedimento dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

Ricordato che:

- con la Delibera del Direttore Generale n. 854 del 29/06/2023 era stato disposto:
 - di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di ristrutturazione: “*Sistemazione edificio Via Garibaldi a Pescia (PT) PT-50*” – CUP D37H18002510007” redatto dai tecnici della S.O.C. Gestione investimenti Pistoia e validato dal Rup in data 23/06/2023, prevedente un importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 351.945,69 per i lavori a base dell’affidamento (a lordo degli oneri della sicurezza pari ad € 43.711,52) ed € 98.054,31 per somme a disposizione;
 - di indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) alla quale furono invitati 5 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione ed individuati dall’allora vigente Elenco Aziendale degli Operatori Economici, per un importo di € 351.945,69 di cui € 308.234,17 per lavori soggetti a ribasso - categoria OG2 - ed € 43.711,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto che:

- a seguito dell’espletamento della procedura telematica negoziata, con determinazione dirigenziale n. 2055 del 14.09.2023 è stata disposta l’aggiudicazione in oggetto a favore dell’impresa SILCA BARSO’TTI SRL, CF/P.IVA

01113170508 - Via Ponticelli, 12 – 56121 PISA, per un importo complessivo offerto al netto dell'IVA di euro € 337.797,741 (di cui euro 294.086,22 per i lavori ed euro 43.711,52 per oneri della sicurezza), al netto di IVA di Legge (10%), per totali € 371.577,52;

- il contratto è stato stipulato in forma di scrittura privata il 27.11.2023 fra il Direttore della SOC appalti e supporto amministrativo dell'Azienda USL Toscana Centro e l'impresa Silca Barsotti Srl ed iscritto al repertorio aziendale in data 13.12.2023 con il n.1127;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 15.01.2024 come da relativo verbale sottoscritto fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa appaltatrice conservato agli atti;

Tenuto conto che l'impresa appaltatrice SILCA BARSOTTI SRL di Pisa aveva dichiarato, in fase di procedura di gara, la volontà di subappaltare le opere riconducibili riconducibili alla categoria OG2 costituente l'appalto, nei limiti del 40% dell'importo complessivo e pertanto nei limiti di legge;

Preso atto che la ditta appaltatrice SILCA BARSOTTI SRL di Pisa ha inoltrato, a mezzo PEC, istanza acquisita al protocollo aziendale in data 27.11.2024 prot. 72245, per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto all' **IMPRESA EDILE IMMOBILIARE FRATELLI SUGLIO DI SUGLIO PASQUALE & C. S.N.C.** con sede in Altopascio (LU), Via Gori n.18, codice fiscale 01363830462, partita IVA n. 01363830462, delle opere riconducibili alla categoria OG2, per l'importo netto complessivo, comprensivo di oneri della sicurezza, pari ad €. 63.176,06;

Precisato che la suddetta richiesta di autorizzazione al subappalto è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Considerato che:

- le opere oggetto di autorizzazione erano state indicate in sede di offerta come subappaltabili;
- l'appaltatore aveva dichiarato in sede di offerta l'intenzione di affidare in subappalto i lavori riconducibili alle categoria prevalente OG2 nella misura massima del 40%;
- l'importo complessivo del subappalto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
- la ditta subappaltatrice è in possesso di idonea qualificazione adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il rispetto della normativa vigente;

Atteso che:

- è in corso di verifica il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice, mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione, che in parte è già stata acquisita:

- con la visura del Casellario Informativo A.N.A.C., che non evidenzia annotazioni per la ditta in questione;
- con la visura camerale estratta dal Registro delle Imprese in data 30.10.2024 per la **IMPRESA EDILE IMMOBILIARE FRATELLI SUGLIO DI SUGLIO PASQUALE & C. S.N.C.**, tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, dalla quale non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse per la ditta in questione;
- con l'acquisizione del certificato di regolarità fiscale DURC – POSIZIONE REGOLARE della Ditta **IMPRESA EDILE IMMOBILIARE FRATELLI SUGLIO DI SUGLIO PASQUALE & C. S.N.C** prot. INAIL _46002062 con scadenza validità 13.02.2025.

Considerato che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche ancora in corso, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni per subappalti o

cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000, e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Ricordato che la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto previsto dall'art. 105, co. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero, come per il caso di specie, "(...) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa" e dall'art. 49 del Capitolato speciale di appalto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Ritenuto pertanto dover provvedere all'autorizzazione dell'affidamento in subappalto all' **IMPRESA EDILE IMMOBILIARE FRATELLI SUGLIO DI SUGLIO PASQUALE & C. S.N.C.** con sede in Altopascio (LU), Via Gori n.18, codice fiscale 01363830462, partita IVA n. 01363830462 delle opere riconducibili alla categoria OG2, per l'importo netto complessivo, comprensivo di oneri della sicurezza, pari ad €. 63.176,06;

Rilevata l'urgenza dell'adozione della presente determinazione, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e di intraprendere i lavori;

Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Gestione investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi, che riveste anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI AUTORIZZARE la ditta SILCA BARSOTTI SRL, CF/P.IVA 01113170508 - Via Ponticelli, 12 – 56121 PISA), appaltatrice dei lavori di “*Sistemazione edificio Via Garibaldi a Pescia (PT) PT-50*” – CUP D37H18002510007”, ad affidare in subappalto le lavorazioni afferenti la categoria OG2 per €. 63.176,06 alla **IMPRESA EDILE IMMOBILIARE FRATELLI SUGLIO DI SUGLIO PASQUALE & C. S.N.C. con sede in Altopascio (LU), Via Gori n.18, codice fiscale 01363830462, partita IVA n. 01363830462;**
2. DI PRECISARE che, in base all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d' Appalto all'art. 49 comma 1, ricorrono le condizioni affinché i pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori vengano effettuati direttamente dalla stazione appaltante, e, a tal fine, l'appaltatore dovrà comunicare, alla maturazione di ogni S.A.L., la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
3. DI PREVEDERE che la presente autorizzazione venga eventualmente annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora in esito dei controlli e delle verifiche gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;
4. DI PRECISARE che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
5. DI DICHIARARE, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e di intraprendere i lavori;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore della Struttura SOC Gestione investimenti Pistoia
Ing. Ermes Tesi
(Firmato digitalmente)

